

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 292

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASSIDDA

Disposizioni in materia di concorsi per l'assegnazione
di sedi farmaceutiche

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La dispensazione dei medicinali sul territorio costituisce un servizio indispensabile per la collettività, che viene garantito in modo efficiente e capillare dalle farmacie aperte al pubblico.

La rete delle farmacie, tuttavia, presenta alcune lacune, in particolare nelle periferie urbane di recente costituzione o in alcuni centri minori, non dovute a carenze della normativa, bensì ad inadempienze delle istituzioni competenti. Tali lacune devono essere colmate tempestivamente in modo che tutti i nostri connazionali possano usufruire del servizio farmaceutico, che costituisce parte integrante delle strutture che garantiscono il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della

Costituzione. Il modo più corretto per colmare le lacune esistenti è quello di vincolare le istituzioni al rispetto della normativa vigente che stabilisce i criteri per la presenza sul territorio delle farmacie e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche per concorso.

Proprio il mancato svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti ha comportato la situazione paradossale che, a fronte della necessità di garantire un servizio fondamentale come la dispensazione dei farmaci in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e a fronte di una disoccupazione di laureati in farmacia che rischia di assumere dimensioni rilevanti, sono circa mille le sedi farmaceu-

tiche istituite che attendono da anni di essere assegnate ad altrettanti titolari, garantendo un posto di lavoro complessivamente ad almeno 2.500 laureati in farmacia.

La colpa di questo ritardo che danneggia la popolazione e chi legittimamente aspira a svolgere la professione di farmacista è delle amministrazioni regionali che per anni non si sono preoccupate di questo problema, negando ai cittadini di alcune zone del nostro Paese un diritto fondamentale.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di rimuovere l'inerzia delle amministrazioni inadempienti e di stabilire tempi certi e vincoli precisi per lo svolgimento delle varie fasi concorsuali, in modo che le mille farmacie in questione possano essere aperte entro tempi certi e ridotti.

L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, debbano provvedere, contestualmente alla pubblicazione dei bandi dei concorsi, alla nomina della commissione giudicatrice. L'articolo 1 prevede, anche, tempi vincolanti per i lavori della commissione giudicatrice e per l'assegnazione definitiva delle farmacie ai vincitori dei concorsi.

L'articolo 2 stabilisce gli interventi sostitutivi in caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 1 da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle commissioni giudicatrici, fissando come termine ultimo per l'apertura di tutte le farmacie previste il 30 giugno 2002.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a pubblicare i bandi di concorso relativi alle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono terminate le prove di esame dei relativi concorsi e, contestualmente, alla nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, e successive modificazioni.

2. Le commissioni giudicatrici devono provvedere alla formazione della graduatoria, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al conferimento definitivo delle sedi farmaceutiche assegnate in base alla graduatoria di cui al comma 2 entro un mese dalla data della formazione della graduatoria stessa.

ART. 2.

1. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a quanto disposto dai commi 1 e 3 dell'articolo 1 entro i termini ivi previsti, il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei ministri la nomina di un commissario *ad acta*.

2. Qualora le commissioni giudicatrici non provvedano a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 nei termini ivi previsti, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano un commissario *ad acta* incaricato della formazione della graduatoria concorsuale.

3. Nel caso di attivazione delle procedure sostitutive di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'assegnazione definitiva delle sedi farmaceutiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve comunque avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2002.

